

GEMINI

GEMINI FONDAZIONE COLLETTIVA 1E

REGOLAMENTO QUADRO
2018

VALIDO A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2018

20
18

INDICE

1.	Nome e scopo	3
2.	Struttura della previdenza	3
3.	Affiliazione alla fondazione	3
4.	Condizioni di affiliazione	3
5.	Età, età di pensionamento	4
6.	Inizio e fine dell'assicurazione	4
7.	Salario annuo assicurato	4
8.	Contributi/esenzione dal pagamento di contributi	5
9.	Capitale di risparmio	6
10.	Investimento e disinvestimento	6
11.	Prestazione d'entrata, riscatto di prestazioni supplementari	6
12.	Capitale di vecchiaia	7
13.	Prestazioni d'invalidità	7
14.	Rendita per figli d'invalidi	8
15.	Rendita per il coniuge/rendita per il partner	8
16.	Capitale in caso di decesso	9
17.	Rendita per gli orfani	9
18.	Esigibilità della prestazione d'uscita	10
19.	Importo della prestazione d'uscita	10
20.	Impiego della prestazione d'uscita	10
21.	Rimborso della prestazione d'uscita	10
22.	Divorzio o scioglimento della convivenza registrata	11
23.	Prelievo anticipato o costituzione in pegno per il finanziamento della proprietà d'abitazione (PPA)	11
24.	Coordinamento delle prestazioni di previdenza	11
25.	Cessione, costituzione in pegno e compensazione	12
26.	Adeguamento al rincaro delle rendite in corso	12
27.	Disposizioni comuni	13
28.	Lacune nel regolamento, controversie	13
29.	Liquidazione, risoluzione di una convenzione di adesione	13
30.	Organi della fondazione	13
31.	Direzione operativa, esercizio	14
32.	Obbligo d'informazione e di notifica	14
33.	Obbligo di riservatezza	14
34.	Entrata in vigore, modifiche	14

Fa fede la versione originale in tedesco.

1. NOME E SCOPO

1.1 Con il nome di «GEMINI Fondazione collettiva 1e» (di seguito «fondazione») si indica una fondazione ai sensi dell'articolo 80 e segg. CC e dell'articolo 331 CO.

1.2 La fondazione ha come scopo l'esecuzione della previdenza professionale extraobbligatoria ai sensi dell'articolo 1e OPP 2 per i lavoratori e il datore di lavoro in caso di vecchiaia e di invalidità o in caso di decesso per i loro superstiti.

1.3 I rischi assicurati in caso di decesso e invalidità possono essere in parte o completamente riassicurati presso una società di assicurazioni sulla vita, soggetta alla vigilanza della FINMA o della FMA del Liechtenstein. In questo caso, la fondazione riveste sia il ruolo di assicurata sia di unica avente diritto.

1.4 I rapporti giuridici tra le persone assicurate, i beneficiari di rendite e i datori di lavoro affiliati, da una parte, e la fondazione, dall'altra, sono disciplinati dal presente regolamento quadro e dal piano di previdenza delle singole casse di previdenza. Per i datori di lavoro affiliati valgono inoltre le disposizioni dell'accordo di affiliazione. Le prestazioni della fondazione corrispondono a quanto concordato nel piano di previdenza.

2. STRUTTURA DELLA PREVIDENZA

2.1 La fondazione gestisce per ciascun datore di lavoro a essa affiliato una o più casse di previdenza separate, con almeno un piano di previdenza.

3. AFFILIAZIONE ALLA FONDAZIONE

3.1 L'affiliazione di un datore di lavoro avviene con la firma della convenzione di adesione da parte della fondazione, comunque non prima del momento stabilito per l'affiliazione stessa. In tale convenzione sono regolati i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali.

3.2 L'affiliazione di un datore di lavoro decade con la disdetta ordinaria secondo le disposizioni della convenzione di adesione. I diritti di cogestione dei lavoratori sono regolati nella convenzione di adesione.

4. CONDIZIONI DI AFFILIAZIONE

4.1 A partire dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età, tutti i lavoratori soggiacenti all'Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti (AVS) vengono ammessi nell'assicurazione, se il loro salario AVS previsto supera di una volta e mezza l'importo limite superiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP.

4.2 Affiliazioni singole: se non vi è la piena capacità al lavoro o se la rendita d'invalidità da assicurare temporaneamente fino all'età di pensionamento di 65 anni supera l'importo di CHF 80 000, la fondazione deve notificare le singole persone interessate al riassicuratore per il controllo dei rischi.

4.3 Nuove affiliazioni: se non vi è la piena capacità al lavoro o se la rendita d'invalidità da assicurare temporaneamente fino all'età di pensionamento di 65 anni supera l'importo di CHF 150 000 e la prestazione non era già assicurata senza riserve presso l'istituto di previdenza precedente, la fondazione deve notificare le singole persone interessate al riassicuratore per il controllo dei rischi. Se le rendite d'invalidità da assicurare superano l'importo di CHF 200 000 l'adesione all'assicurazione o la nuova affiliazione deve essere in primo luogo autorizzata dal riassicuratore.

4.4 Per aumenti (assicurazioni a posteriori) di prestazioni già assicurate valgono per analogia i limiti secondo la cifra 4.3.

4.5 La fondazione non gestisce alcuna assicurazione facoltativa per i lavoratori occupati a tempo parziale per la parte del salario che essi percepiscono da altri datori di lavoro.

4.6 La fondazione non continua a gestire assicurazioni di un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato senza diritto a prestazioni. Su richiesta della persona assicurata il cui rapporto di lavoro è stato sciolto e che contemporaneamente esce dalla previdenza obbligatoria, il rapporto previdenziale esistente può essere proseguito. Tale rapporto previdenziale deve essere disciplinato con un apposito contratto tra la cassa di previdenza e la persona assicurata esternamente. La durata dell'assicurazione esterna è limitata a un massimo di due anni.

4.7 Se il datore di lavoro concede a una persona assicurata un congedo non retribuito, questa può proseguire l'assicurazione per la sua piena portata o anche solo per i rischi di decesso e d'invalidità per un massimo di sei mesi. Durante il congedo non retribuito i contributi dovuti continuano a essere fatturati al datore di lavoro. Se durante il congedo non retribuito la persona assicurata rinuncia al proseguimento del processo di risparmio, a partire dal momento dell'inizio del congedo non retribuito e fino al suo termine vengono corrisposti soltanto gli interessi sul capitale di risparmio in base alla cifra 9.

5. ETÀ, ETÀ DI PENSIONAMENTO

5.1 L'età per la determinazione dei contributi di risparmio è pari alla differenza tra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

5.2 Il pensionamento è possibile tra l'età di 58 e di 70 anni. L'età di pensionamento è fissata nel piano di previdenza. Un pensionamento anticipato, totale o parziale, con totale o parziale cessazione dell'attività lucrativa, oppure un rinvio del pensionamento in caso di prosecuzione dell'attività lucrativa, è possibile nell'ambito del piano di previdenza.

5.3 Il diritto alle prestazioni di vecchiaia si costituisce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di pensionamento.

6. INIZIO E FINE DELL'ASSICURAZIONE

6.1 La categoria di persone assicurata è descritta nel piano di previdenza.

6.2 L'affiliazione avviene non prima della data in cui si sono verificati i presupposti per essere ammessi all'assicurazione secondo il piano di previdenza.

6.3 L'assicurazione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro o se il salario annuo si riduce al di sotto della soglia d'entrata stabilita nel piano di previdenza (fatta riserva per la cifra 4.7).

7. SALARIO ANNUO ASSICURATO

7.1 Il salario annuo da dichiarare corrisponde al salario AVS. In linea di principio, esso include:

- tutte le componenti salariali fisse e variabili contrattualmente concordate
- tutti gli indennizzi versati regolarmente per il lavoro prestato
- i pagamenti di bonus, premi e gratifiche contrattualmente garantiti o versati regolarmente
- gli indennizzi per percentuali lavorative straordinarie (ad esempio straordinari o lavoro notturno) concordate con la persona assicurata già all'inizio dell'anno di assicurazione e altre prestazioni salariali accessorie contrattualmente garantite o versate regolarmente che fanno parte del salario AVS determinante. Per attività che comportano un grado di occupazione e un salario fortemente variabile, il salario annuo può essere determinato in modo forfettario in base al salario medio del rispettivo gruppo professionale.

7.2 In linea di principio, non fanno parte del salario annuo notificato componenti salariali transitori, in particolare:

- i premi di anzianità e simili
- pagamenti di bonus, premi o gratifiche non garantiti dal punto di vista contrattuale e versati in modo cumulativo soltanto a intervalli irregolari
- l'indennizzo per percentuali lavorative straordinarie o straordinari non concordati anticipatamente dal punto di vista contrattuale o che si verificano soltanto a intervalli irregolari e altre prestazioni salariali accessorie non garantite dal punto di vista contrattuale e versate soltanto a intervalli irregolari. I dettagli sono regolati nel piano di previdenza.

7.3 In caso di previdenza sovraobbligatoria il salario annuo notificato può essere diverso dal salario annuo AVS, ma non superarlo. I dettagli sono regolati nel piano di previdenza.

7.4 L'importo salariale annuo massimo, bonus compreso, è fissato nel piano di previdenza. Non può superare l'importo della rendita di vecchiaia massima AVS moltiplicata per 30.

7.5 Ai fini del coordinamento delle prestazioni di previdenza con quelle dell'AVS/AI può essere introdotto un importo di coordinamento. Tale importo è fissato nel piano di previdenza.

7.6 Il salario annuo assicurato è indicato nel piano di previdenza e vale come base di calcolo per le prestazioni della previdenza di rischio prima del pensionamento nonché per i contributi.

7.7 Il salario annuo notificato vale per tutto l'anno. In caso di entrata nel corso dell'anno esso viene calcolato a un anno.

7.8 Il salario annuo assicurato con gli adeguamenti già concordati per l'anno in corso deve essere notificato per il 1° gennaio. In caso di adeguamenti salariali in seguito a modifiche del grado di occupazione, il salario annuo può essere adeguato alle nuove circostanze anche durante l'anno civile. Se l'aumento salariale determina prestazioni più elevate, la cifra 4 può essere applicata per analogia. Il salario annuo assicurato di persone completamente o parzialmente incapaci di svolgere le proprie funzioni non viene più modificato a partire dall'inizio dell'incapacità al lavoro.

7.9 In caso di persone parzialmente invalide il massimo del salario annuo assicurabile, l'importo di coordinamento e il salario minimo vengono adeguati alla graduazione delle rendite.

7.10 Per le persone che percepiscono una rendita parziale ai sensi della cifra 13, il salario annuo assicurato viene suddiviso in una quota d'invalidità (passiva) in base alla graduazione delle rendite, per cui non vengono effettuati adeguamenti salariali, e una quota attiva complementare.

7.11 In caso di riduzione salariale, l'ultimo salario assicurato presso la cassa di previdenza può essere mantenuto, secondo il piano di previdenza, fino al più tardi all'età di pensionamento se la persona assicurata ha almeno 58 anni, se il salario ha subito una riduzione massima del 50% e se la persona assicurata si assume la differenza tra il salario precedente e quello nuovo nonché i suoi contributi e anche quelli del datore di lavoro. Un'eventuale partecipazione del datore di lavoro viene regolata nel piano di previdenza.

8. CONTRIBUTI/ESENZIONE DAL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI

8.1 L'obbligo di versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata decorre dal giorno di ammissione alla cassa di previdenza.

8.2 L'obbligo di versamento dei contributi termina con la risoluzione del rapporto di lavoro oppure, in caso di decesso, alla fine del mese in cui si è verificato il decesso o ancora se la persona assicurata non soggiace più all'assicurazione regolamentare per altri motivi.

8.3 L'obbligo di versamento dei contributi decade durante l'esenzione dal versamento dei contributi in caso di incapacità al lavoro o al guadagno secondo la cifra 8.10.

8.4 I contributi complessivi si suddividono nelle seguenti componenti:

- contributo di risparmio
- contributo supplementare

8.5 I contributi di risparmio sono destinati alla costituzione del capitale di risparmio. Se nel piano di previdenza è prevista la scelta tra diverse opzioni di risparmio, la persona assicurata, all'entrata nella fondazione o all'inizio di un anno civile, deve scegliere tra le opzioni di risparmio secondo le disposizioni del piano stesso. Sono possibili al massimo tre varianti di risparmio.

8.6 I contributi supplementari vengono utilizzati per finanziare:

- la copertura del rischio di decesso, invalidità e longevità
- i contributi al fondo di garanzia
- le spese amministrative e gli altri costi

8.7 Il Consiglio di fondazione o la commissione di previdenza possono adeguare l'importo dei contributi supplementari in funzione delle mutate circostanze.

8.8 L'ammontare dei contributi a carico del datore di lavoro e della persona assicurata è fissato nel piano di previdenza. Su singole quote di reddito assicurate possono essere fissati contributi differenti. I contributi del datore di lavoro devono essere sempre almeno pari al totale dei contributi di tutte le persone assicurate nella cassa di previdenza. Nel piano di previdenza può essere previsto che i contributi su singole componenti del salario siano prelevati sotto forma di pagamenti a tantum.

8.9 Il datore di lavoro è tenuto a versare alla fondazione l'importo complessivo. Egli detrae dal salario della persona assicurata la quota a carico di quest'ultima. I contributi devono essere versati secondo le modalità previste dalla convenzione di adesione. In caso di ritardo nei versamenti da parte del datore di lavoro, la fondazione applica un interesse di mora pari al 5% più spese di sollecito in virtù dell'articolo 104 CO. Il datore di lavoro versa i suoi contributi da fondi propri o da riserve per i contributi dei datori di lavoro appositamente costituite.

8.10 Se una persona assicurata presenta un'incapacità al lavoro ininterrotta pari ad almeno il 40%, dopo la scadenza del termine di attesa stabilito nel piano di previdenza si verifica l'esenzione dal versamento dei contributi. Essa corrisponde alla graduazione delle rendite in base alla cifra 13.4 ($\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ o piena esenzione dal pagamento dei contributi, partendo dal grado dell'incapacità al lavoro secondo le indennità giornaliere o il grado d'invalidità). La fondazione gestisce l' avere di risparmio senza versamento dei contributi sulla base del salario assicurato prima del verificarsi dell'incapacità al lavoro e secondo la variante di risparmio allora determinante finché sussiste l'incapacità al lavoro o il diritto alla rendita d'invalidità, ma al massimo fino all'età di pensionamento.

8.11 Per il calcolo del termine di attesa vengono conteggiati i periodi di incapacità al lavoro, a meno che l'interruzione tra due periodi di incapacità al lavoro duri più di 30 giorni consecutivi. Senza nuovo termine di attesa vi è diritto all'esenzione dal versamento dei contributi se la persona assicurata aveva già in precedenza diritto alla stessa, se nel frattempo non è stata pienamente capace di svolgere le proprie mansioni per più di dodici mesi e se la nuova incapacità al lavoro è dovuta alla stessa causa.

9. CAPITALE DI RISPARMIO

9.1 Basandosi sull'articolo 1e OPP 2 ciascuna persona assicurata sceglie la propria strategia tra le strategie di investimento proposte dalla fondazione o dalla commissione di previdenza (cfr. regolamento di investimento). Per ciascuna persona assicurata viene gestito un capitale di risparmio.

9.2 Il capitale di risparmio esistente corrisponde al valore di deposito di tutti i depositi e i prelievi effettuati presso la fondazione secondo l'elenco seguente. Il valore di deposito si calcola dal numero di quote di fondi della rispettiva persona assicurata, moltiplicato per il valore di una quota di fondi per l'ultimo giorno di contrattazione noto.

9.3 Al capitale di risparmio vengono conteggiati:

- contributi di risparmio della persona assicurata e del datore di lavoro
- prestazioni d'uscita/di libero passaggio provenienti da rapporti di previdenza precedenti
- versamenti per il riscatto di prestazioni regolamentari totali secondo il piano di previdenza
- prelievi o rimborsi per proprietà d'abitazione e divorzio nonché pagamenti di compensazione in seguito a divorzio
- gli utili effettivamente ottenuti e le perdite secondo la strategia di investimento

10. INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO

10.1 L'intero capitale di risparmio viene investito per il 100% in strategie di investimento e su di esso non vengono corrisposti interessi. Nel deposito della persona assicurata vengono visualizzati le quote, il valore di inventario netto (NAV) nonché il valore di deposito.

10.2 Gli afflussi e i deflussi di mezzi vengono investiti rispettivamente disinvestiti una volta al mese per il primo giorno di negoziazione possibile. In caso di investimento, il giorno di negoziazione l'importo in franchi messo a disposizione viene convertito, al valore del giorno, nel relativo numero di quote di fondi della strategia di investimento scelta dalla persona assicurata. Il disinvestimento corrisponde all'inversione del processo di investimento.

11. PRESTAZIONE D'ENTRATA, RISCATTO DI PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI

11.1 Le prestazioni d'uscita sovraobbligatorie (per le quote salariali superiori a una volta e mezza dell'importo limite ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LPP) di precedenti istituti di previdenza, inclusi gli importi di conti o polizze di libero passaggio, devono essere conferite alla fondazione sotto forma di prestazioni d'entrata. L'intero importo viene accreditato al capitale di risparmio individuale alla data del versamento. La fondazione può richiedere alla persona assicurata una dichiarazione di avvenuto e totale conferimento di tutte le prestazioni d'uscita/di libero passaggio.

11.2 Le prestazioni d'uscita/di libero passaggio conferite vengono utilizzate per il riscatto delle prestazioni previdenziali.

11.3 Una persona assicurata che non raggiunge le prestazioni massime di vecchiaia può riscattare in qualunque momento ai sensi delle cifre da 11.5 a 11.7, prima del verificarsi di un caso di prestazioni, delle prestazioni previdenziali supplementari. La somma massima di riscatto possibile si desume dall'apposita tabella nel piano di previdenza.

11.4 In caso di proseguimento della previdenza oltre l'età di pensionamento, la somma di riscatto massima ammessa corrisponde alla differenza tra:

- il capitale di risparmio massimo possibile all'età di pensionamento secondo il piano di previdenza allora valido nonché il salario assicurato e
- il capitale di risparmio effettivo al momento del riscatto

11.5 Qualora vengano effettuati riscatti nella fondazione o in altri istituti di previdenza professionale, nei tre anni successivi le prestazioni risultanti non potranno essere percepite sotto forma di capitale. Se sono stati eseguiti dei prelievi anticipati per la proprietà d'abitazione (PPA) dalla fondazione o da un altro istituto di previdenza professionale, i riscatti volontari saranno possibili solo dopo aver rimborsato i prelievi anticipati. Le persone assicurate che hanno eseguito un prelievo anticipato PPA possono effettuare nuovamente dei riscatti volontari tre anni prima dell'età di pensionamento se il riscatto unitamente ai prelievi anticipati non supera la somma massima di riscatto ammessa.

11.6 L'importo massimo di riscatto si riduce di un avere nel pilastro 3a, se tale avere supera la somma, comprensiva di interessi, dei contributi annui che possono essere pagati da una persona affiliata a un istituto di previdenza.

11.7 Per le persone provenienti dall'estero che in precedenza non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, durante i primi cinque anni la somma annuale di riscatto non può superare il 20% del salario assicurato.

11.8 La detraibilità fiscale del riscatto volontario di cui alle cifre 11.3, 11.4, 11.6 e 11.7 dev'essere chiarita dalla persona assicurata stessa presso le competenti autorità.

11.9 Un riscatto in seguito a divorzio per la portata della prestazione d'uscita/di libero passaggio è possibile in qualsiasi momento fino al verificarsi di un caso di prestazione.

12. CAPITALE DI VECCHIAIA

12.1 Al raggiungimento dell'età di pensionamento, la persona assicurata ha diritto a un capitale di vecchiaia, il quale corrisponde al capitale di risparmio effettivo disponibile ai sensi della cifra 9. Il diritto al capitale di vecchiaia si verifica il primo giorno del mese dopo il pensionamento. In questo modo tutte le prestazioni regolamentari saranno saldate.

12.2 Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in un'unione domestica registrata, il versamento del capitale di vecchiaia è ammesso soltanto se il coniuge o il partner registrato dà il suo consenso scritto.

13. PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ

13.1 L'ammontare delle prestazioni d'invalidità è stabilito nel piano di previdenza.

13.2 Hanno diritto a una prestazione d'invalidità le persone che ai sensi dell'AI sono invalide almeno al 40%, a condizione che al momento in cui è sorta l'incapacità al lavoro che ha portato all'invalidità fossero assicurate presso la fondazione. Se l'invalidità si verifica soltanto dopo il pensionamento o dopo l'età di pensionamento, non vi è più alcun diritto a una rendita d'invalidità.

13.3 In linea di principio il grado d'invalidità corrisponde al grado d'invalidità constatato dall'AI.

13.4 Qualora il grado d'invalidità risulti pari o superiore al 70%, la rendita d'invalidità viene corrisposta interamente. Vi è il diritto a tre quarti di rendita con grado d'invalidità non inferiore al 60%, a metà rendita con un grado d'invalidità non inferiore al 50% e a un quarto di rendita con un grado d'invalidità non inferiore al 40%. Un grado d'invalidità inferiore al 40% non dà diritto ad alcuna rendita d'invalidità.

13.5 Il diritto alla rendita d'invalidità si costituisce contemporaneamente al diritto a una rendita dell'AI. Il piano di previdenza regola la durata del termine di attesa e le conseguenze di una riduzione a causa dello scioglimento del rapporto di lavoro. Il versamento della rendita può essere differito fino alla scadenza del pagamento continuato del salario o fino all'esaurimento delle indennità giornaliere dell'assicurazione malattia o infortuni, purché queste coprano almeno l'80% del salario e vengano finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

13.6 Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue se il beneficiario di una rendita d'invalidità:

- recupera la capacità di svolgere un'attività lavorativa oppure
- decede oppure
- raggiunge l'età di pensionamento. Successivamente le prestazioni di vecchiaia secondo la cifra 12 sostituiscono la rendita d'invalidità.

Viene fatta riserva per la continuazione dell'assicurazione provvisoria ai sensi dell'art. 26a LPP.

13.7 Qualora vi fosse diritto a un capitale d'invalidità, ai sensi della cifra 9 il capitale di risparmio esistente viene disinvestito per la data più vicina possibile dopo il pervenimento della disposizione dell'Al giuridicamente valida. In caso di invalidità parziale è assicurato un capitale d'invalidità in base al grado d'invalidità ai sensi della cifra 13.4.

14. RENDITA PER FIGLI D'INVALIDI

14.1 Hanno diritto a una rendita per figli d'invalidi i beneficiari di una rendita d'invalidità, per ciascun figlio che, in caso di decesso del genitore, percepirebbe una rendita per orfani ai sensi della cifra 17.

14.2 La rendita per i figli d'invalidi viene corrisposta dallo stesso momento della rendita d'invalidità. Si estingue al momento in cui non viene più versata la rispettiva rendita d'invalidità, ma al più tardi con la cessazione del diritto ai sensi della cifra 14.1.

14.3 L'importo della rendita per i figli d'invalidi è fissato nel piano di previdenza. In caso d'invalidità parziale, l'ammontare della rendita per i figli d'invalidi è fissato secondo la cifra 13.4.

15. RENDITA PER IL CONIUGE/RENDITA PER IL PARTNER

15.1 Il coniuge di una persona assicurata o beneficiaria di rendita deceduta ha diritto a una rendita per il coniuge, purché il piano di previdenza lo preveda.

15.2 Il diritto a una rendita per il coniuge inizia con il mese nel quale per la prima volta non viene più versato il salario della persona assicurata deceduta o la rendita del beneficiario della rendita deceduta. Il diritto si estingue con la morte del coniuge superstite. In caso di nuovo matrimonio prima del compimento del 45° anno di età, la rendita cessa e vi è diritto a una liquidazione tantum in capitale, pari a tre anni di rendita per il coniuge.

15.3 In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione applicati per analogia alla rendita per il coniuge, il partner (eterosessuale od omosessuale) ha diritto a una rendita per il partner. Il partner ha diritto a una rendita per il partner nell'ammontare della rendita per il coniuge, se:

- il partner e la persona assicurata non sono sposati (né tra di loro né con una terza persona) e non sussistono impedimenti al matrimonio
- il partner e la persona assicurata non vivono in unione domestica registrata (né tra di loro né con una terza persona)
- il partner non percepisce una rendita per i vedovi o per i partner da un istituto di previdenza del 2° pilastro
- il partner ha convissuto in modo dimostrabile con la persona deceduta
- immediatamente prima del decesso di quest'ultima in modo dimostrabile per cinque anni nella stessa economia domestica in unione di fatto oppure
- al momento del decesso ha vissuto nella stessa economia domestica in unione di fatto e provvedendo al mantenimento di uno o più figli comuni che ai sensi del regolamento hanno diritto a una rendita per orfani

15.4 Il diritto a una rendita per il partner deve essere fatto valere per iscritto presso la fondazione entro tre mesi dal decesso, altrimenti il diritto decade. La direzione operativa, in caso di erogazione di prestazioni, provvede a verificare e a valutare se sussistono i presupposti per il versamento di una rendita per il partner. La rendita per il partner cessa con il matrimonio, l'inizio di una nuova convivenza o con il decesso del beneficiario.

15.5 L'importo della rendita per il coniuge o della rendita per il partner in caso di decesso di una persona assicurata prima del pensionamento è fissato nel piano di previdenza.

15.6 In caso di differimento del pensionamento, in caso di decesso le prestazioni per i superstiti si orientano in base al capitale di risparmio esistente.

16. CAPITALE IN CASO DI DECESSO

16.1 In presenza di diritto a un capitale in caso di decesso il capitale di risparmio disponibile ai sensi della cifra 9 viene disinvestito presentando la notifica di decesso per la prima data possibile. Il versamento viene effettuato non appena tutti i documenti sono stati presentati.

16.2 In caso di decesso prima dell'età di pensionamento e prima del pensionamento hanno diritto a percepire un capitale di decesso, indipendentemente dalle disposizioni di diritto successorio, le seguenti persone superstiti:

- a) il coniuge, in sua mancanza
- b) le persone fisiche che erano assistite in misura considerevole dalla persona assicurata oppure la persona che ha ininterrottamente convissuto in un'economia domestica comune con la persona assicurata negli ultimi cinque anni prima del decesso o che al momento del decesso conviveva con la persona assicurata in un'economia domestica comune e che deve provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni che hanno diritto, secondo il regolamento, a una rendita per orfani, in loro mancanza
- c) i figli o gli affiliati o i figliastri della persona deceduta, in loro mancanza i genitori, in loro mancanza i fratelli o le sorelle, in loro mancanza
- d) gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico

16.3 Le persone secondo la cifra 16.2 lett. b) sono aventi diritto soltanto se la persona assicurata o il beneficiario di rendita d'invalidità o d'invalidità parziale le ha notificate in vita per iscritto alla fondazione. La persona assicurata e il beneficiario di rendita d'invalidità o d'invalidità parziale hanno la facoltà di modificare l'ordine delle persone beneficiarie secondo la cifra 16.2 lett. c) o di raggruppare totalmente o in parte le persone beneficiarie secondo la lett. c). Inoltre, prima del pensionamento hanno facoltà di indicare per iscritto alla direzione operativa più persone beneficiarie, all'interno di un gruppo di aventi diritto, e le quote di capitale di decesso delle quali tali persone hanno beneficio. In mancanza di tale dichiarazione la suddivisione del capitale di decesso viene effettuata in parti uguali.

16.4 Se una persona assicurata decede dopo l'età di pensionamento, ma prima del pensionamento, indipendentemente dal diritto successorio gli aventi diritto sono le persone superstiti seguenti:

- a) il coniuge, in sua mancanza
- b) i figli o gli affiliati e i figliastri della persona deceduta con diritto a una rendita per orfani

È equiparato al coniuge il partner convivente (di diverso o dello stesso sesso). Valgono per analogia le cifre 15.3 e 15.4. Il partner convivente deve essere stato notificato per iscritto alla fondazione dalla persona assicurata in vita come beneficiario del capitale di decesso. In presenza di più beneficiari secondo la lett. b), prima dell'età di pensionamento la persona assicurata può stabilire per iscritto, all'attenzione della sede operativa, per quali importi parziali essi hanno diritto al capitale di decesso. In assenza di tale dichiarazione la suddivisione del capitale di decesso viene effettuata in parti uguali.

16.5 L'importo del capitale di decesso corrisponde, per le persone aventi diritto secondo la cifra 16.2 lett. da a) a c) e secondo la cifra 16.4, al capitale di risparmio disponibile, ad esclusione di tutti i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene, dedotto il valore attuale di tutte le prestazioni di rendita derivanti dal decesso.

16.6 Per le persone aventi diritto secondo la cifra 16.2 lett. d) il capitale di decesso corrisponde ai contributi versati dalla persona assicurata, esclusi tutti i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene, dedotti i prelievi anticipati PPA e i versamenti conformi al diritto sul divorzio. Tuttavia esso corrisponde almeno alla metà del capitale di decesso spettante alle altre persone aventi diritto secondo la cifra 16.5.

16.7 Tutti gli aventi diritto ricevono inoltre il capitale di risparmio straordinario disponibile nonché i versamenti per l'acquisto nelle prestazioni regolamentari piene.

16.8 Per le cifre 16.5, 16.6 e 16.7, oltre agli acquisti effettuati nella fondazione vengono considerati anche quelli effettuati presso un assicuratore precedente, purché l'assicuratore precedente o la persona assicurata li abbia notificati e documentati in vita per iscritto alla fondazione. Non vengono considerati gli acquisti prima di un successivo versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

17. RENDITA PER GLI ORFANI

17.1 I figli di una persona assicurata o beneficiaria di rendita deceduta hanno diritto a una rendita per orfani, purché ciò sia previsto dal piano di previdenza; gli affiliati e i figliastri solo se la persona assicurata deceduta aveva provveduto al loro mantenimento.

17.2 Il diritto si costituisce con il decesso della persona assicurata o beneficiaria di rendita, ma non prima della cessazione dell'obbligo di prosecuzione del versamento del salario. Si estingue al decesso o quando gli orfani compiono l'età definita nel piano di previdenza.

17.3 Le rendite per orfani vengono corrisposte anche dopo il compimento dell'età definita nel piano di previdenza, ma non oltre il compimento dei 25 anni, a favore di:

- figli ancora in formazione
- figli che sono invalidi al compimento dell'età di chiusura prevista dal piano di previdenza per il versamento della rendita per gli orfani, fino al conseguimento della capacità di guadagno, ma non oltre il compimento dei 25 anni

17.4 L'importo della rendita per gli orfani in caso di decesso di una persona assicurata o beneficiaria di una rendita d'invalidità o d'invalidità parziale prima del pensionamento è fissato nel piano di previdenza.

18. ESIGIBILITÀ DELLA PRESTAZIONE D'USCITA

18.1 Le persone assicurate che escono dall'istituto di previdenza prima del verificarsi di un caso di previdenza (vecchiaia, decesso, invalidità) hanno diritto a una prestazione d'uscita.

18.2 Se la fondazione non trasferisce la prestazione d'uscita dovuta entro 30 giorni dal ricevimento delle necessarie istruzioni di versamento, a partire da tale termine maturano gli interessi di mora ai sensi della LFLP.

19. IMPORTO DELLA PRESTAZIONE D'USCITA

19.1 La prestazione d'uscita corrisponde all'intero capitale di risparmio effettivamente disponibile per la persona assicurata alla data d'uscita secondo la cifra 9 e la cifra 10.

20. IMPIEGO DELLA PRESTAZIONE D'USCITA

20.1 La prestazione d'uscita viene trasferita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

20.2 Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono notificare alla direzione operativa sotto quale forma intendono mantenere la copertura previdenziale:

- apertura di un conto di libero passaggio
- stipulazione di una polizza di libero passaggio

20.3 In assenza di una comunicazione della persona assicurata circa l'impiego della propria prestazione d'uscita, questa viene trasferita, non prima di sei mesi e comunque entro due anni, all'istituto collettore, unitamente agli interessi.

20.4 Su richiesta della persona uscente, la prestazione d'uscita viene versata in contanti, a condizione che:

- la persona lasci definitivamente la Svizzera
- la persona inizi un'attività lucrativa indipendente e non sia più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
- la prestazione d'uscita risulti inferiore al contributo annuo della persona assicurata

20.5 Il pagamento in contanti non è consentito se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera per trasferirsi nel Liechtenstein. Le persone assicurate non possono più richiedere il pagamento in contanti nell'ammontare del capitale di vecchiaia LPP disponibile se continuano a essere obbligatoriamente assicurate contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità secondo le norme di uno Stato membro dell'Unione europea, dell'Islanda o della Norvegia.

20.6 Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, il versamento in contanti è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un'autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate non coniugate o che non vivono in unione domestica registrata, la direzione operativa può richiedere un certificato individuale di stato civile.

21. RIMBORSO DELLA PRESTAZIONE D'USCITA

21.1 Qualora la fondazione sia tenuta a versare delle prestazioni per superstiti o invalidi dopo aver trasferito la prestazione d'uscita, quest'ultima dovrà essere rimborsata per quanto sia necessario per il versamento nella misura delle prestazioni per superstiti e invalidi.

21.2 Se tale rimborso non avviene, le prestazioni possono essere ridotte di pari misura.

22. DIVORZIO O SCIoglimento DELLA CONVIVENZA REGISTRATA

22.1 La prestazione d'uscita o la rendita di una persona assicurata viene suddivisa in base alla sentenza di un tribunale svizzero.

22.2 Se il pensionamento avviene durante la procedura di divorzio o se il beneficiario di una rendita d'invalidità raggiunge l'età di pensionamento, la rendita di vecchiaia e la parte da versare della prestazione di uscita vengono decurtate ai sensi dell'art. 19g OLP.

22.3 Se per la compensazione di previdenza del beneficiario di una rendita di vecchiaia la rendita a vita viene trasferita nella previdenza del coniuge avente diritto alla compensazione, il coniuge avente diritto e la fondazione possono concordare che al posto di tale rendita venga versata una liquidazione in capitale.

23. PRELIEVO ANTICIPATO O COSTITUZIONE IN PEGNO PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONE (PPA)

23.1 In conformità al piano di previdenza, fino a tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni d'uscita, una persona assicurata può richiedere ogni cinque anni un importo (minimo: CHF 20 000) per la proprietà d'abitazione a uso proprio (acquisto o costruzione di un'abitazione propria, partecipazione a proprietà d'abitazione o rimborso di un prestito ipotecario). È considerato uso proprio l'impiego dell'abitazione da parte della persona assicurata nel suo luogo di domicilio o di dimora abituale. Allo stesso scopo, la persona assicurata può anche costituire in pegno tale importo o il proprio diritto alle prestazioni di previdenza.

23.2 Sino al compimento del 50° anno di età, la persona assicurata può prelevare o costituire in pegno un importo fino all'ammontare della propria prestazione d'uscita. Se ha superato i 50 anni, può impiegare un importo non superiore alla prestazione d'uscita alla quale avrebbe avuto diritto al 50° anno di età, oppure alla metà della prestazione d'uscita al momento del prelievo.

23.3 La persona assicurata può richiedere per iscritto informazioni sull'importo a sua disposizione per la proprietà d'abitazione e circa la riduzione delle prestazioni conseguente a un tale prelievo. La direzione operativa informa la persona assicurata sulle possibilità di copertura delle prestazioni previdenziali mancanti a seguito del prelievo e sui rispettivi obblighi fiscali.

23.4 Se la persona assicurata si avvale del prelievo anticipato o della costituzione in pegno, deve produrre tutte le necessarie documentazioni che attestino legalmente l'acquisto o la costruzione di una proprietà d'abitazione, la partecipazione a una proprietà d'abitazione o il rimborso di un prestito ipotecario.

23.5 Qualora la persona assicurata sia coniugata o viva in unione domestica registrata, il prelievo anticipato è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato ha dato il proprio consenso scritto. La direzione operativa può richiedere un'autenticazione notarile o un controllo in altra forma della firma, a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate non coniugate o che non vivono in unione domestica registrata, la direzione operativa può richiedere un certificato individuale di stato civile.

23.6 Una persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato anticipatamente o parti di esso fino a tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza (invalidità, decesso) o fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio (importo minimo CHF 10 000).

23.7 Se l'abitazione in proprietà viene venduta o su di essa vengono costituiti altri diritti analoghi a una vendita o ancora se al decesso della persona assicurata non maturano prestazioni di previdenza, il prelievo anticipato deve essere restituito dalla persona assicurata o dai suoi eredi. L'obbligo di rimborso decade se la persona assicurata è giunta ad almeno tre anni dalla maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia.

23.8 Qualora i prelievi anticipati pregiudichino la liquidità della fondazione, questa ha facoltà di differire l'evasione delle richieste. In questo caso, la direzione operativa stabilisce un ordine di priorità per la gestione delle domande.

23.9 Un prelievo anticipato o una costituzione in pegno comportano una riduzione del capitale di risparmio.

24. COORDINAMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PREVIDENZA

24.1 Le prestazioni ai sensi del presente regolamento quadro vengono ridotte se, unitamente ad altri redditi computabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perduto. Dopo l'età di pensionamento, quale guadagno presumibilmente perso vale il reddito che la persona assicurata avrebbe ottenuto immediatamente prima del raggiungimento dell'età di pensionamento senza danni alla salute.

24.2 Quali redditi computabili valgono tutte le prestazioni versate al momento della domanda di riduzione, in particolare le prestazioni seguenti:

- AVS e AI (ad eccezione degli assegni per grandi invalidi)
- assicurazione contro gli infortuni
- assicurazione militare
- assicurazioni sociali svizzere ed estere
- indennità giornaliera da assicurazioni volontarie, se queste sono state finanziate per almeno la metà dal datore di lavoro
- da istituti di previdenza

24.3 Se in seguito a divorzio si procede alla suddivisione di una rendita d'invalidità o di vecchiaia, la quota di rendita che è stata assegnata al coniuge divorziato avente diritto viene computata nel calcolo del sovraindennizzo della persona assicurata.

24.4 Viene inoltre computato il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo ulteriormente conseguito o ragionevolmente conseguibile da parte d'invalidi fino a un grado d'invalidità del 70%.

24.5 Le prestazioni per i superstiti alla vedova o al vedovo o al partner registrato superstiti vengono conteggiate insieme.

24.6 Le liquidazioni o i versamenti in capitale una tantum vengono convertiti in rendite di pari valore dal punto di vista attuariale.

24.7 Qualora le circostanze subissero notevoli modifiche, la fondazione potrà verificare in qualsiasi momento i requisiti e la portata del diritto nonché l'importo del pagamento (coordinamento), adeguando le proprie prestazioni. Se si verifica una notevole modifica delle circostanze, la persona assicurata deve richiedere per iscritto la nuova valutazione ai sensi della cooperazione entro 30 giorni dal verificarsi di tale notevole modifica.

24.8 La fondazione può ridurre le sue prestazioni in misura corrispondente, se l'AVS/AI riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o se si oppone a un provvedimento d'integrazione prescritto dall'AI. Se l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare riduce le sue prestazioni, anche la fondazione ha la facoltà di ridurre le proprie. Inoltre la fondazione non deve compensare la riduzione di altre prestazioni, in particolare quelle dell'assicurazione infortuni o militare in seguito a indebitamento o al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria.

24.9 La fondazione non deve compensare le riduzioni di altre assicurazioni sociali nel suo coordinamento.

24.10 Se la competenza di un istituto di previdenza non è definita, l'obbligo di anticipare le prestazioni ricade sull'ultimo istituto di previdenza al quale la persona assicurata è stata affiliata secondo gli articoli 22 e 26, entrambi cpv. 4 LPP. Una volta accertato l'istituto di previdenza obbligato a erogare le prestazioni, l'istituto con obbligo di anticipo può esercitare un'azione di regresso nei confronti di esso.

24.11 Eventuali prestazioni percepite illecitamente possono essere richieste in rimborso. Il diritto al rimborso cade in prescrizione decorso un anno dal momento in cui la fondazione ne è venuta a conoscenza, ma al più tardi cinque anni dopo l'erogazione della prestazione. Se il diritto al rimborso è fondato su un reato per il quale il diritto penale stabilisce una prescrizione più lunga, si applica quest'ultima.

24.12 In buona fede e in condizioni di gravi difficoltà il Consiglio di fondazione può rinunciare alla richiesta di rimborso.

25. CESSIONE, COSTITUZIONE IN PEGNO E COMPENSAZIONE

25.1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto a terzi né costituito in pegno prima dell'esigibilità, salvo quanto disposto dalla cifra 23.

25.2 I pagamenti delle rendite e le prestazioni successive possono essere compensati con gli anticipi delle prestazioni del datore di lavoro, se la compensabilità tra datore di lavoro e persona assicurata viene stabilita per iscritto.

26. ADEGUAMENTO AL RINCARO DELLE RENDITE IN CORSO

26.1 Il Consiglio di fondazione valuta periodicamente un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso, tenendo conto dei mezzi finanziari dell'istituto di previdenza.

27. DISPOSIZIONI COMUNI

27.1 Il versamento delle rendite avviene in rate mensili.

27.2 Se il diritto alla rendita cessa, questa viene pagata interamente per il mese in corso.

27.3 Le prestazioni in capitale maturano se la fondazione viene a conoscenza della persona avente diritto/delle persone aventi diritto nonché dell'indirizzo di pagamento. Se la fondazione non versa la prestazione in capitale maturata entro 30 giorni dopo avere ricevuto i dati e la documentazione necessari, a partire dal termine di tale scadenza deve pagare un interesse di mora.

27.4 L'interesse di mora sulle prestazioni di rendita e in capitale (fatta riserva per la cifra 18.2) corrisponde al tasso d'interesse minimo LPP.

27.5 La fondazione adempie ai propri obblighi (pagamento delle prestazioni di previdenza) mediante versamento su un conto corrente bancario in Svizzera o all'estero. Luogo di adempimento è il domicilio svizzero dell'avente diritto. In mancanza di questo, il luogo di adempimento è la sede della fondazione. Viene fatta riserva per eventuali regolamenti di diverso tenore basati su accordi internazionali.

28. LACUNE NEL REGOLAMENTO, CONTROVERSIE

28.1 Fa fede la versione del regolamento in lingua tedesca.

28.2 In tutti i singoli casi per i quali il presente regolamento non preveda disposizioni specifiche, il Consiglio di fondazione adotta una regolamentazione conforme alle finalità della fondazione e alle norme di legge.

28.3 Eventuali controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente regolamento sono risolte dal tribunale competente. Foro competente è la sede svizzera della fondazione o il domicilio del convenuto o la sede dell'impresa presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

29. LIQUIDAZIONE, RISOLUZIONE DI UNA CONVENZIONE DI ADESIONE

29.1 Qualora un datore di lavoro affiliato interrompa del tutto o in parte la sua attività, il datore di lavoro stesso o la commissione di previdenza sono tenuti a darne immediatamente comunicazione alla fondazione.

29.2 I presupposti e le modalità di esecuzione della liquidazione parziale a ciò conseguente sono oggetto di un separato regolamento per la liquidazione parziale.

29.3 Se nel contratto di affiliazione non è regolato altrimenti, lo scioglimento del contratto di affiliazione riguarda tutte le persone attive e aventi diritto a una rendita (incluse quelle incapaci al lavoro).

29.4 Se la convenzione di adesione viene risolta, la fondazione decide quando l'intero patrimonio di previdenza o parti di esso vengono messi a disposizione come liquidità su un conto corrente. Il patrimonio di previdenza della cassa di previdenza corrisponde alla liquidità presente sul conto corrente. Una corrispondenza di interessi dovuta nei confronti di un nuovo istituto di previdenza deve essere finanziata dall'intero patrimonio di previdenza della cassa di previdenza.

30. ORGANI DELLA FONDAZIONE

30.1 Organo supremo della fondazione è il Consiglio di fondazione, designato secondo il vigente regolamento di nomina.

30.2 Ogni istituto di previdenza è assistito da una propria commissione di previdenza, che si compone in modo paritetico di rappresentanti del datore di lavoro e dei lavoratori dell'azienda interessata.

30.3 Il Consiglio di fondazione nomina una commissione d'investimento per l'assistenza e il controlling della gestione patrimoniale.

30.4 Il Consiglio di fondazione designa un ufficio di revisione, che esegue il controllo annuale della gestione, della contabilità e degli investimenti patrimoniali. L'ufficio di revisione presenta un rapporto scritto sugli esiti delle proprie verifiche.

30.5 Il Consiglio di fondazione dispone il controllo periodico della fondazione da parte di un esperto di comprovata esperienza in materia di previdenza professionale, con una periodicità minima di tre anni.

30.6 Il Consiglio di fondazione emana un regolamento di organizzazione, nel quale sono descritte le attività e le competenze delle persone e degli organi responsabili della consulenza e dell'amministrazione all'interno della fondazione.

31. DIREZIONE OPERATIVA, ESERCIZIO

31.1 Le attività correnti sono svolte dalla direzione operativa, sotto la vigilanza del Consiglio di fondazione.

31.2 Il conto annuale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. La rendicontazione avviene in conformità alle disposizioni di legge.

32. OBBLIGO D'INFORMAZIONE E DI NOTIFICA

32.1 Le persone aventi diritto sono tenute a informare la direzione operativa in modo veritiero, senza che venga fatta loro richiesta e senza indugi, sulle circostanze determinanti ai fini dell'assicurazione e delle rispettive prestazioni nonché su eventuali modifiche e a presentare la documentazione richiesta a proprie spese.

32.2 La fondazione informa annualmente le persone assicurate sui diritti alle prestazioni, sul salario annuo assicurato, sui contributi, sulla situazione del capitale di risparmio e dei conti di risparmio straordinari, sull'organizzazione e finanziamento della fondazione e sui membri del Consiglio di fondazione.

32.3 Su richiesta, le persone assicurate possono prendere visione del conto annuale e del rapporto annuale, nonché delle informazioni sui rendimenti del capitale, sull'andamento attuariale del rischio, sui costi amministrativi, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione delle riserve e sul grado di copertura. Le persone assicurate hanno diritto di sottoporre al Consiglio di fondazione in qualunque momento, in forma orale o scritta, suggerimenti, proposte e richieste concernenti la fondazione.

33. OBBLIGO DI RISERVATEZZA

33.1 I membri del Consiglio di fondazione, della commissione di previdenza e le persone incaricate delle attività di amministrazione e controllo sono tenute alla massima riservatezza sulle informazioni delle quali vengono a conoscenza durante lo svolgimento delle loro attività per la fondazione. In particolare, tale obbligo si estende alle situazioni personali, contrattuali e finanziarie delle persone assicurate, dei loro familiari e del datore di lavoro.

33.2 L'obbligo di riservatezza permane anche dopo l'abbandono dell'incarico o la conclusione dell'attività.

34. ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE

34.1 Il presente regolamento quadro entra in vigore il 1° gennaio 2018.

34.2 Il regolamento quadro può essere modificato in qualunque momento dal Consiglio di fondazione, nei limiti delle disposizioni di legge e dello scopo della fondazione. I diritti acquisiti dalle persone assicurate e dai pensionati sono garantiti in ogni caso. Il Consiglio di fondazione inoltra per conoscenza alla competente autorità di vigilanza il regolamento quadro e le relative modifiche.

34.3 Nell'ambito del regolamento quadro, previa approvazione del Consiglio di fondazione e nel rispetto delle disposizioni della legge e dell'atto di costituzione, la commissione di previdenza può in qualunque momento modificare, integrare o abrogare il piano di previdenza, fermi restando i diritti acquisiti.

34.4 Le modifiche del piano di previdenza dovute a nuove disposizioni del regolamento quadro devono essere approvate dalla commissione di previdenza interessata.

Zurigo, 1° marzo 2018

GEMINI Fondazione collettiva 1e



Nathalie Munaretto
Presidente del Consiglio di fondazione



Vital G. Stutz
Vicepresidente del Consiglio di fondazione

